



REPUBBLICA ITALIANA  
LA  
CORTE DEI CONTI  
IN  
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA  
LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott. Nicola Mastropasqua	Presidente
dott. Giuseppe Roberto Mario Zola	Consigliere
dott. Gianluca Braghò	Primo referendario
dott. Alessandro Napoli	Referendario
dott.ssa Laura De Rentiis	Referendario
dott. Donato Centrone	Referendario
dott. Cristiano Baldi	Referendario
dott. Andrea Luberti	Referendario (relatore)

nell'adunanza in camera di consiglio del 28 marzo 2013

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000, n. 14, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite del 3 luglio 2003, n. 2 e del 17 dicembre 2004, n. 1;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la nota n. 2009 del 25 febbraio 2013, con cui il comune di Cosio Valtellino (SO) ha richiesto un parere in materia di contabilità pubblica;

Vista la deliberazione n. 1/PAR/2004 del 3 novembre 2004 con la quale la Sezione ha stabilito i criteri sul procedimento e sulla formulazione dei pareri previsti dall'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'adunanza odierna per deliberare sulla richiesta del sindaco del comune di Cosio Valtellino;

Udito il relatore dott. Andrea Luberti;

### **PREMESSO CHE**

Il comune di Cosio Valtellino, soggetto ai vincoli imposti dalla normativa vigente per gli Enti tenuti al rispetto del patto di stabilità, ha rispettato i parametri relativi anche alle nuove assunzioni e ai vincoli di spesa per la contrattazione decentrata. Il comune espone tuttavia di aver dovuto procedere al pagamento della somma di € 7.500,00, pagata a titolo di indennità sostitutiva del preavviso agli eredi di una dipendente cessata dal servizio per decesso.

Detto pagamento ha determinato un superamento della spesa complessiva prevista nel bilancio 2012 rispetto alla spesa accertata a consuntivo dell'esercizio 2011.

Tanto premesso, il comune richiede di conoscere se tale spesa imprevista ed imprevedibile debba essere inclusa fra le voci di spesa del personale per l'anno 2012 o possa esserne esclusa.

### **AMMISSIBILITA' SOGGETTIVA**

Il primo punto da esaminare concerne l'ammissibilità della richiesta, con riferimento ai parametri derivanti dalla natura della funzione consultiva prevista dalla normativa sopra indicata.

Con particolare riguardo all'individuazione dell'organo legittimato a inoltrare le richieste di parere dei Comuni, si osserva che il sindaco è l'organo istituzionalmente legittimato a richiedere il parere in quanto riveste il ruolo di rappresentante dell'ente ai sensi dell'art. 50 del t.u.e.l. Pertanto, la richiesta di parere è soggettivamente ammissibile poiché promanante dall'organo legittimato a proporla.

### **AMMISSIBILITA' OGGETTIVA**

Con riferimento alla verifica del profilo oggettivo di ammissibilità del quesito, occorre rammentare che la richiesta di parere è formulata ai sensi dell'articolo 7, comma 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante "*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*".

La disposizione contenuta nell'art. 7, comma 8, della legge 131/2003 deve essere raccordata con il precedente comma 7, norma che attribuisce alla Corte dei conti la funzione di

verificare il rispetto degli equilibri di bilancio, il perseguimento degli obiettivi posti da leggi statali e regionali di principio e di programma, la sana gestione finanziaria degli enti locali.

Lo svolgimento delle funzioni è qualificato dallo stesso legislatore come una forma di controllo collaborativo.

Il raccordo tra le due disposizioni opera nel senso che il comma 8 prevede forme di collaborazione ulteriori rispetto a quelle del precedente comma che, lungi dal conferire alle Sezioni regionali di controllo un generale ruolo di consulenza, la limitano alla sola contabilità pubblica. Preliminare all'ulteriore procedibilità del parere è quindi la ricomprensione del parere tra quelli attribuibili per materia alle Sezioni regionali di controllo.

Le Sezioni riunite della Corte dei conti, intervenute con una pronuncia in sede di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 17, comma 31 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, hanno al riguardo precisato che detto concetto non si estende sino a ricomprendere la totalità dell'azione amministrativa che presenti riflessi di natura finanziaria, ma deve intendersi limitato al *"sistema di principi e di norme che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli Enti pubblici"*, sia pure *"in una visione dinamica dell'accezione che sposta l'angolo visuale dal tradizionale contesto della gestione del bilancio a quello inerente ai relativi equilibri"*.

Con specifico riferimento alla richiesta analizzata dalla presente pronuncia, la stessa risulta oggettivamente ammissibile, in quanto diretta all'interpretazione di norme di limitazione della spesa.

## MERITO

Deve essere rilevato che, alla luce della normativa vigente, non sussiste una definizione univoca della nozione della *"spesa di personale"*.

In tale senso si sono espresse anche le Sezioni riunite della Corte dei conti (del. 12 maggio 2011, 27/CONTR/11) secondo cui tale accezione *"tendenzialmente univoca, è suscettibile di diverse configurazioni (non a caso si parla di aggregato di "spesa di personale") in ragione delle finalità perseguite dalle norme che di volta in volta vi fanno riferimento"*.

Sempre secondo tale deliberazione, proprio in relazione alle finalità per cui tale nozione è stata elaborata, deve ritenersi preferibile un'individuazione temporale che non faccia riferimento a un criterio di mera *"cassa"* (il periodo storico in cui la spesa è erogata), in quanto esso potrebbe risentire non solo delle *"oscillazioni non riportabili ad un andamento stabile della spesa"*, inadeguato a costituire il parametro di un rapporto strutturale; ma anche, come nel caso di specie, perché dovrebbe essere considerata la *"possibile casualità della entità dei pagamenti in ragione del fisiologico scarto temporale fra impegno e pagamento"*.

Il sopra riferito scarto temporale si attaglia perfettamente alla situazione sopra descritta dal comune istante, con la conseguenza che trova viepiù conferma la bontà della

soluzione elaborata dalle Sezioni riunite, che ritiene necessario valutare la spesa effettuata in termini di competenza e, conseguentemente, valutare il criterio di insorgenza temporale della relativa posta finanziaria.

**P.Q.M.**

Nelle considerazioni esposte è il parere della Sezione.

L'Estensore  
(dott. Andrea Luberti)

Il Presidente  
(dott. Nicola Mastropasqua)

Depositata in Segreteria  
il 3 aprile 2013  
Il Direttore della Segreteria  
(dott.ssa Daniela Parisini)